



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 aprile 2008 (29.05)
(OR. en)

8098/08

Fascicolo interistituzionale:
2007/0199 (COD)

ENER 98
CODEC 428

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	Delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Si allega per le delegazioni una versione aggiornata del testo consolidato della proposta in oggetto (cfr. DS 644/07; tutte le modifiche al regolamento attuale proposte dalla Commissione sono in **grassetto sottolineato**), con proposte redazionali aggiornate per allinearle ai lavori intrapresi sul regolamento "energia elettrica" (cfr. 6989/2/08). Gli articoli interessati sono l'articolo 1, gli articoli 2bis bis, 2bis ter, 2bis, 2 ter, 2ter bis, 2quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, e 8bis. Tutte le modifiche introdotte più di recente sono in *corsivo sottolineato*.

Resta inteso che il testo in allegato rispecchia soltanto lo stato attuale dei lavori e non può essere considerato un testo approvato. Resta inteso inoltre che le delegazioni e la Commissione hanno ancora riserve (d'esame), in generale sull'una o l'altra disposizione specifica.

**REGOLAMENTO (CE) n. 1775/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2005
relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,

previa consultazione del Comitato delle regioni ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ,

considerando quanto segue:

.....

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento intende:

- a) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
- b) stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio;**
- c) facilitare lo sviluppo di [...] un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente, con un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas; fornisce meccanismi per armonizzare le norme sugli scambi transfrontalieri di gas [...].**

Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 19, paragrafo 3 o paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

Gli obiettivi **indicati nel primo comma** comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

[]

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - 1) "trasporto": il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream") e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;

- 2) "contratto di trasporto": un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;
- 3) "capacità": il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto;
- 4) "capacità non usata", la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;
- 5) "gestione della congestione": la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;
- 6) "mercato secondario": il mercato della capacità oggetto di scambi diverso dal mercato primario;
- 7) "programma di trasporto" (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;
- 8) "nuovo programma di trasporto" (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;
- 9) "integrità del sistema": la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;
- 10) "periodo di bilanciamento": il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;

- 11) "utente della rete": un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi gestori del sistema di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;
- 12) "servizi interrompibili": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;
- 13) "capacità interrompibile": la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;
- 14) "servizi a lungo termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;
- 15) "servizi a breve termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;
- 16) "capacità continua": la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;
- 17) "servizi continui": servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;
- 18) "capacità tecnica": la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;
- 19) "capacità contrattuale": la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;
- 20) "capacità disponibile": la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;
- 21) "congestione contrattuale": una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;

- 22) "mercato primario": il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;
- 23) "congestione fisica": una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;
- 24) "capacità di un impianto GNL": la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;**
- 25) "spazio": il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;**
- 26) "erogabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;**
- 27) "iniettabilità": la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;**
- 29) "capacità di stoccaggio": qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità;**
- 30) "Agenzia", l'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. ...¹**

2. **Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo,** si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo.

Le definizioni di cui al paragrafo 1, punti da 3 a 23 del presente articolo che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.

¹ **GUL...**

Si ricorda che occorreranno altre discussioni sulla composizione e sullo status giuridico dell'Agenzia o di un meccanismo indipendente, dalle quali potrebbe emergere la necessità di modificare il termine "Agenzia". Ciò vale ogni qualvolta questo termine compaia nel testo.

Certificazione dei gestori del sistema di trasporto

1. Quando riceve la notifica di certificazione di un GST in conformità dell'articolo 7ter della direttiva 2003/55/CE, la Commissione [...] la esamina non appena ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione, se ritiene che la decisione dell'autorità di regolamentazione sollevi gravi dubbi circa la sua compatibilità con gli articoli 7, paragrafo 1, 7bis o 7ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE e in ogni caso se un'impresa ha una struttura proprietaria complessa o se è coinvolta² un'impresa di un paese terzo, decide di esaminare ulteriormente il caso [...]. In tal caso, la Commissione invita l'autorità di regolamentazione e il gestore del sistema di trasporto interessato a presentare le proprie osservazioni. Quando la Commissione chiede informazioni complementari il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi che decorrono dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

2. Se ha deciso di esaminare ulteriormente il caso [], la Commissione, entro i quattro mesi successivi, prende una decisione definitiva volta a:

a) non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolamentazione;

oppure

b) imporre all'autorità di regolamentazione interessata di ./ revocare la sua decisione, se ritiene che non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 7bis o dell'articolo 7ter, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE.

¹ Ex articolo 7 ter (paragrafi da 7 a 13) della direttiva "gas".

² Se è coinvolta un'impresa di un paese terzo la struttura proprietaria è di norma piuttosto complessa, il che potrebbe essere menzionato in un considerando.

3. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso [] o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 1 [] e 2 [], si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell'autorità di regolamentazione.

¹

4. L'autorità di regolamentazione si conforma entro due mesi² [] alla decisione della Commissione che le impone di [] revocare la decisione sulla certificazione e ne informa la Commissione.

5. Le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori del sistema di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

6. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

7. La Commissione può [...] adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1[...] a 3 [...]. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2³.

¹ CZ propone di inserire due nuovi paragrafi:
nuovo paragrafo 3 bis (progetto):

"L'autorità di regolamentazione discute le riserve della Commissione con il gestore del sistema di trasporto o eventualmente con il gestore del sistema indipendente e chiede loro di pronunciarsi sulla soluzione alle carenze riscontrate dalla Commissione stessa entro il termine di due mesi e, nel caso di un gestore di sistema indipendente, entro un periodo di quattro mesi. L'autorità di regolamentazione notifica alla Commissione l'apertura del caso con il gestore del sistema di trasporto in conformità del presente paragrafo. Se adotta una nuova decisione sulla certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore di sistema indipendente, l'autorità di regolamentazione lo notifica senza indugio alla Commissione."

nuovo paragrafo 3 ter (progetto):

"Se dopo aver esaminato la nuova decisione sulla certificazione in conformità del paragrafo 3 bis, la Commissione chiede all'autorità di regolamentazione di revocarla, le disposizioni del paragrafo 3 bis non possono essere applicate."

² CZ propone di inserire: "qualora non agisca conformemente al paragrafo 3 bis".

³ Formula standard concertata con i Servizi giuridici di Consiglio, Commissione e PE.

Articolo 2 bis ter ¹

Designazione di gestori di sistema indipendenti ²

Se ha adottato una decisione di cui all'articolo 2 bis bis, paragrafo 2, lettera b)[.]e se accerta che l'autorità di regolamentazione non ha ottemperato alla sua decisione nel termine di due mesi ³, la Commissione designa, nel termine di sei mesi, un gestore di sistema indipendente per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Agenzia e sentito il parere del proprietario del sistema di trasporto [.] e del gestore del sistema di trasporto [.] , dell'autorità di regolamentazione nazionale e di altre autorità nazionali competenti. Il proprietario del sistema di trasporto può proporre in qualsiasi momento all'autorità di regolamentazione di designare un nuovo gestore di sistema indipendente secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 2 bis

Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas

Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas allo scopo di promuovere il completamento del mercato interno del gas e di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasporto del gas.

Articolo 2 ter

Costituzione della Rete europea dei gestori del sistema di trasporto (REGST)del gas

- 1. Entro il (...) i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate.**

¹ *Ex articolo 9, paragrafo 4 della direttiva "gas".*

² *Per gestore di sistema indipendente (GSI) si intende un GST che è stato designato GSI; questa precisazione potrebbe essere inserita in un considerando.*

³ *CZ propone di inserire: "e che la procedura di cui all'articolo 2 bis bis, paragrafo 3 bis) non è avviata."*

2. Nei due mesi [.] successivi al ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.
3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno entro tre mesi dopo aver ricevuto il parere dell'Agenzia.
4. Nei tre mesi successivi al ricevimento del parere della Commissione, i gestori del sistema di trasporto costituiscono la Rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas e adottano e pubblicano lo statuto e il suo regolamento interno.

Articolo 2 ter bis

Redazione dei Codici di rete

1. Previa consultazione dell'Agenzia, dell'REGST e delle parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i codici di rete da elaborare nei settori di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.
2. In base all'elenco di priorità la Commissione può invitare l'Agenzia a presentarle, entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a sei mesi, un progetto di orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici. Su richiesta motivata la Commissione può prorogare il termine per la presentazione.
3. L'Agenzia procede alla consultazione dell'REGST e di altre parti interessate sul progetto di orientamento quadro non vincolante durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.
4. Se ritiene che il progetto di orientamento quadro non vincolante non assicuri la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminare il progetto entro un periodo di tempo ragionevole.
5. Se entro la scadenza fissata l'Agenzia non presenta un progetto di orientamento quadro non vincolante, questo è elaborato dalla stessa Commissione.

6. In base ad un orientamento quadro non vincolante, che assicuri la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, la Commissione invita l'REGST a presentare all'Agenzia un codice di rete entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi.
7. Se, in un caso eccezionale, l'REGST ritiene necessario discostarsi dall'orientamento quadro non vincolante, ne fornisce debita motivazione all'Agenzia.
8. Entro due mesi dal ricevimento di un codice di rete l'Agenzia fornisce all'REGST un parere motivato. A tal fine l'Agenzia può avviare consultazioni formali con le pertinenti parti interessate.
9. L'REGST può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia. Se non lo modifica, ne fornisce debita motivazione all'Agenzia.
10. Se, ricevuta la motivazione fornita dall'REGST, ritiene che il codice di rete non sia conforme all'orientamento quadro non vincolante, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione una raccomandazione in conformità del paragrafo 12.
11. Se ritengono che i gestori del sistema di trasporto non abbiano attuato il codice di rete dell'Agenzia, l'REGST o altre parti interessate possono raccomandare alla Commissione di adottare orientamenti nei settori coperti dal codice di rete corrispondente.
12. Se ritiene che:
- a) un codice di rete non sia conforme al pertinente orientamento quadro;
- b) i gestori del sistema di trasporto non abbiano attuato un codice di rete;
- (c) l'REGST non abbia elaborato un codice di rete in un periodo di tempo ragionevole, la Commissione può adottare, di sua iniziativa o su raccomandazione dell'Agenzia, dell'REGST o di un'altra parte interessata, orientamenti nei settori di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.

In questi casi la Commissione può procedere, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, dell'REGST e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di orientamento.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

13. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 9.

Articolo 2 quater

Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas

1. **La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas elabora codici di rete nei settori menzionati al paragrafo 3 su invito della Commissione in conformità dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 6;**¹

Ibis. L'REGST può elaborare codici di rete nei settori menzionati al paragrafo 3 qualora questi non si riferiscano a settori contemplati nell'invito trasmesso dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia.

Iter. L'REGST adotta:

- a) **gli strumenti comuni di gestione di rete e i piani di ricerca;**
- b) **ogni due anni, un piano di investimento decennale non vincolante;**
- c) **un programma annuale di lavoro;**
- d) **una relazione annuale;**
- e) **prospettive annuali di approvvigionamento, per il periodo estivo e invernale;**

¹ Un considerando potrebbe precisare che : "I codici tecnici adottati dall'REGST non intendono sostituirsi ai necessari codici tecnici nazionali."

1quater. Le prospettive di approvvigionamento riguardano l'adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di gas esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e quindici anni dalla data della relazione. Queste prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli GST.

2. 2. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici [...] di rete, un piano di coordinamento della [...] gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare [...] nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

3. I condici [...] di rete [...] coprono i settori seguenti, tenendo conto, del caso, delle specificità regionali [...]:

- a) norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete;**
- b) norme di collegamento e d'accesso alla rete;**
- c) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;**
- d) regole di interoperabilità;**
- e) procedure operative in caso di emergenza,**
- f) norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;**
- g) norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;**
- h) regole di trasparenza;**
- i) regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;**
- j) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto [...] armonizzate;**
- k) norme in materia di efficienza energetica delle reti del gas.**

3bis. I codici di rete si applicano soltanto alle operazioni di rete fra due o più Stati membri e lasciano impregiudicati i codici che si applicano alle operazioni di rete all'interno degli Stati membri.

4. **La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas controlla e analizza l'attuazione dei [...] codici e degli orientamenti adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 12, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. L'REGST riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi [...] nella relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera d).**
5. **La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas adotta e pubblica [...] ogni due anni un piano decennale non vincolante di investimenti nella rete per l'intera Comunità. Il piano di investimenti comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, previsioni sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta e la valutazione della resilienza del sistema. In particolare, il piano d'investimento:**
- a) **si basa sui piani di investimento nazionali, sui piani di investimento regionali di cui all'articolo 2 nonies, paragrafo 1 e, se del caso, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;**
- b) *per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa sulle proposte degli utenti di rete, operatori commerciali e gestori dei sistemi di distribuzione compresi, e include impegni a lungo termine di investitori diversi dai gestori dei sistemi di trasporto, che sono interessati allo sviluppo della rete di trasporto;*
- c) **[...] individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.**
6. **Su richiesta della Commissione, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas fornisce alla Commissione il suo parere [...] sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 8.**

Articolo 2 quinquies

Controllo effettuato dall'Agenzia

1. **L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1 e riferisce alla Commissione.**

¹ **GU L 262 del 22.9.2006, pag.1.**

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 2 ter bis, paragrafo 12, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2. **La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas presenta all'Agenzia [.] il progetto di piano decennale non vincolante di investimenti e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione.**

[.]

Entro due mesi dal ricevimento l'Agenzia trasmette all'REGST e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano decennale non vincolante di investimenti non contribuisca a garantire alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

[.]

Articolo 2 septies

Consultazioni

1. **Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas consulta, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati, e segnatamente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, [.] in occasione dell'elaborazione dei codici [.] di rete, del progetto di piano decennale di investimenti e del suo programma di lavoro annuale di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3. Alla consultazione, che si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel processo decisionale, partecipano le autorità di regolamentazione nazionali e altre autorità nazionali, le imprese fornitrici, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di GNL e i gestori dei sistemi di stoccaggio, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.**

2. Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.
3. Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete [...] di all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e le modalità con cui se ne è [...] tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 2 octies

Costi

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas di cui agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 2 nonies

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas per contribuire alle attività di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.

[.]¹

2. I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante aste implicite² e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.

¹ Questa frase non è più necessaria poiché i piani regionali di investimenti sono ora citati all'articolo 2 quater, paragrafo 5, come una delle basi per il piano decennale non vincolante di investimenti.

² Si propone di aggiungere il considerando seguente: "Le aste esplicite costituiscono attualmente il mezzo privilegiato per la gestione della congestione e non richiedono pertanto una promozione specifica."

3. **L'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.**

A tal fine, la Commissione può consultare la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas e l'Agenzia.

Articolo 3

Tariffe per l'accesso alle reti

1. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono determinate in modo distinto e indipendente per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I corrispettivi relativi alla rete non sono calcolati sulla base dei flussi contrattuali.

2. Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 4

*Servizi di accesso per i terzi **in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto***

1. I gestori dei sistemi di trasporto:
- a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. In particolare, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni e in termini contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE;
 - b) forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;
 - c) offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.
2. I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 4 bis

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1. I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:

- a) **garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla richiesta del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;**
- b) **offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto;**
- c) **rendono pubbliche le informazioni necessarie, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali degli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL.**

2. I gestori dei sistemi di stoccaggio:

- a) **forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;**
- b) **offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine;**
- c) **offrono agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità.**

- 3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio non implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:**
- a) al di fuori di un "anno gas naturale", con una data di inizio non standard, o**
 - b) per una durata inferiore a quella di un contratto standard di trasporto e di stoccaggio su base annuale.**
- 4. Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.**
- 5. I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.**

Articolo 5

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.
2. I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che devono:
 - a) fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture;
 - b) garantire la compatibilità con i meccanismi del mercato, compresi i mercati locali e i "trading hubs" e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato diverse;

- c) essere compatibili con i regimi di accesso alla rete degli Stati membri.
3. [] I gestori dei sistemi di trasporto **applicano e pubblicano procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti basate sui** [] seguenti principi:
- a) in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile;
- b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere la notifica o l'informazione del gestore dei sistemi di trasporto da parte degli utenti della rete.
4. []
5. In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di attribuzione delle capacità trasparenti e non discriminatori.
- 6. I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la situazione della domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato.**

Articolo 5 bis

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

- 1. La capacità massima e la capacità degli impianti di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.**
- 2. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che devono:**
- a) **fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimo della capacità e agevolare gli investimenti di nuove infrastrutture.**

b) garantire la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio (“trading hubs”) e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione;

c) essere compatibili con i sistemi collegati di accesso alla rete.

3. I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:

a) il gestore del sistema offre sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò deve avvenire almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile,

b) gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL che lo desiderano hanno facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Articolo 6

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.
2. Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.
3. Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.

4. I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni devono essere approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.
5. []
6. I gestori dei sistemi di trasporto diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.
- 7. I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.**

I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 6 bis

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

- 1. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.**
- 2. Per i servizi forniti, ciascun gestore di un sistema di stoccaggio e di GNL pubblica, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, dati sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.**

3. I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.
4. Tutti gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio rendono pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Le informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

Articolo 6 ter

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutte le informazioni di cui agli articoli 6 e 6 bis e della parte 3 dell'allegato, per un periodo di cinque anni.

Articolo 7

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1. Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.
2. Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.

Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione di tali informazioni.

3. Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4. []

5. []

6. []

7. Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 8

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, **dei sistemi di stoccaggio e di GNL** adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, **di impianti di GNL e di stoccaggio** sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del **sistema**.

I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, **di impianti di GNL e di stoccaggio** sono notificati alle autorità di regolamentazione.

[Articolo 8 bis¹

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità [./], di mercati [./] al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, di altri soggetti partecipanti al mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell'intento di facilitare ai clienti [./] l'accesso [./] alle reti e sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità nazionali competenti.]

Articolo 9

Linee guida

1. Ove opportuno, le linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:
 - a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 4 **e 4 bis**;
 - b) dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 5 **e 5 bis**;

¹ *Si propone di trasferire questo articolo nella direttiva "Gas".*

- c) dettagli sulla **comunicazione** delle **informazioni e sulla definizione delle** informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 6 **e 6 bis**;
- d) dettagli sulla metodologia di tariffazione, in conformità con l'articolo 3;**
- e) dettagli sulle regole di bilanciamento, in conformità con l'articolo 7;**
- f) dettagli sulle procedure nel mercato primario per agevolare lo scambio di capacità sul mercato secondario e il trasferimento dei diritti primari di capacità tra gli utenti della rete, conformemente all'articolo 8;**
- g) i dettagli sulle questioni relative al mercato al dettaglio contemplate dall'articolo 8 bis;**¹
- h) i dettagli sugli argomenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.**

2. Le linee guida relative ai punti elencati nel paragrafo 1, **lettere a), b) e c)** sono stabilite nell'allegato **con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.**

La Commissione può modificare le linee guida di cui al primo comma e adottare linee guida sulle questioni enumerate al paragrafo 1. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura **di regolamentazione con controllo** di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. L'applicazione e la modifica delle linee guida adottate a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

¹ *Si propone di trasferire il testo nella direttiva "GAS", in linea con l'articolo 8 bis.*

Articolo 10

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolamentazione degli Stati membri designate a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE garantiscono il rispetto del presente regolamento e delle linee guida adottate a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Ove opportuno, le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro e con la Commissione.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Articolo 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e delle linee guida di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1° luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

2. Le sanzioni previste al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

Articolo 14

Procedure del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2003/55/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano **l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4** e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 della direttiva 2003/55/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 16
Deroghe ed esenzioni

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE possono quindi chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui alla presente lettera;
- b) agli interconnector tra Stati membri, **impianti di stoccaggio e di GNL** nonché ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli **7**, 18, 19, 20 **o** [] dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, **ad eccezione dell'articolo 6bis, paragrafo 4 del presente regolamento**; oppure
- c) ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 17¹
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a **Bruxelles**, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹ *In funzione della tipologia finale del regolamento (rifusione o modifica), questo articolo potrebbe dover essere modificato.*

LINEE GUIDA SU

1. **SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO**
 2. **PRINCIPI DI [] DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ, E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE**
 3. **DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE**
1. **SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI**
 - (1) I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.
 - (2) I contratti armonizzati di trasporto e il codice comune di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.
 - (3) I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.
 - (4) I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

- (5) I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1° luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati.
- (6) I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.
- (7) Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive quali studi di fattibilità possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.
- (8) I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.
- (9) I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.
- (10) I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2. PRINCIPI ALLA BASE DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ, PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE
- 2.1. PRINCIPI ALLA BASE DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE
- (1) I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.
 - (2) I sistemi e le procedure in oggetto tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.
 - (3) I sistemi e le procedure in oggetto non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi soggetti e le imprese con una piccola quota di mercato, di operare efficacemente in un clima di concorrenza.
 - (4) I sistemi e le procedure in oggetto forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.
 - (5) Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.
 - (6) Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.
- I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

2.2. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

- (1) Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori dei sistemi di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.
- (2) Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite o approvate dalla competente autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.
- (3) Le competenti autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.
- (4) I gestori dei sistemi di trasporto compiono, se del caso, sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non utilizzata al mercato come capacità continua.

3. DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

3.1. DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardanti i propri sistemi e servizi:

- a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

- b) i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto armonizzati e altra documentazione pertinente;
- c) le procedure armonizzate applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;
- d) le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure anti-accaparramento e di riutilizzo;
- e) le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;
- f) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;
- g) una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2003/55/CE;
- h) informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;
- i) le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;
- j) informazioni tempestive sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2. DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I punti pertinenti includono almeno:

- a) tutti i punti di ingresso a una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;
- b) i principali punti di uscita e zone di uscita rappresentanti almeno il 50% della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, compresi tutti i punti di uscita o zone di uscita rappresentanti più del 2% della capacità totale di uscita della rete;
- c) tutti i punti di connessione con le reti di gestori dei sistemi di trasporto;
- d) tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;
- e) tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Sono considerati essenziali tutti i punti che, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;
- f) tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2003/55/CE.

3.3. INFORMAZIONI DA PUBBLICARE PER TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

- (1) Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:
 - a) la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;
 - b) la capacità totale contrattuale e interrompibile;

c) la capacità disponibile.

- (2) Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.
- (3) I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti pertinenti.
- (4) I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti pertinenti per i tre anni precedenti.
- (5) I gestori dei sistemi di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di almeno tre mesi.
- (6) I gestori dei sistemi di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.
- (7) I gestori dei sistemi di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.
- (8) Se i gestori dei sistemi di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2006.